II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 1982

che autorizza la Repubblica francese a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di scarpe di tela o di sparto originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(82/372/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare gli articoli 1 e 2,

considerando che, in conformità con l'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2532/78 del Consiglio, del 16 ottobre 1978, relativo al regime comune applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese [2], la Commissione con regolamento (CEE) n. 625/82 del 17 marzo 1982 [3] ha istituito misure di protezione nei confronti delle importazioni in Francia di scarpe di tela o di sparto, della voce ex 64.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 64.04-90), originarie e in provenienza da tale paese terzo ;

considerando che tali misure di salvaguardia regionale sono state autorizzate a causa dell'aumento massiccio e rapido delle importazioni in causa nei confronti della Francia e del pregiudizio provocato alla produzione francese dei prodotti affini, concentrate in una regione particolarmente sottosviluppata ;

considerando che, a causa dell'adozione di tali misure di protezione, l'importazione in Francia di scarpe di tela o di sparto originarie della Cina è stata limitata per il 1982 a un massimale di 1 650 000 paia ; che l'importazione di tali prodotti è libera negli altri Stati membri ;

considerando che le disparità nelle condizioni di importazione dei prodotti in causa tra gli Stati membri sono suscettibili di provocare deviazione di traffico ;

considerando che, al fine di individuare rapidamente le deviazioni di traffico in grado di aggravare o arrecare delle difficoltà economiche nel settore interessato, il governo francese ha presentato alla Commissione, il 30 marzo 1982, una domanda ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE per essere autorizzato a procedere ad una sorveglianza intracomunitaria preventiva delle importazioni di scarpe di tela o di sparto, originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che la Commissione ha esaminato se per le importazioni in questione si potevano invocare le misure di sorveglianza intracomunitaria ai sensi dell'articolo 2 della decisione 80/47/CEE e se nel corso degli anni di riferimento da questa previsti si siano verificate deviazioni di traffico ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 306 del 31. 10. 1978, pag. 1.
[3] GU n. L 75 del 19. 3. 1982, pag. 17.

considerando che da tale esame risulta che durante il 1981 il mercato francese è stato perturbato da notevoli importazioni di scarpe di tela o di sparto d'origine cinese, messe in libera pratica negli altri Stati membri, vendute a prezzi molto bassi ; che una tale situazione sembra persistere nel 1982 ;

considerando che tali deviazioni di traffico rischiano di pregiudicare il raggiungimento delle finalità perseguite dalle misure di salvaguardia autorizzate nei confronti della Francia e di aggravare o prolungare le difficoltà economiche del settore della produzione in causa, particolarmente nella regione interessata ;

considerando la gravità di tale situazione e l'attuale impossibilità di trovare una soluzione a mezzo di misure generali sul piano comunitario ;

considerando che in tale situazione eccezionale, per permettere di prevedere l'evoluzione di tali deviazioni di traffico, si deve autorizzare la Francia a procedere a una sorveglianza intracomunitaria preventiva delle importazioni di scarpe di tela o di sparto originarie della Cina e messe in libera pratica negli altri Stati membri fino alla scadenza del regolamento (CEE) n. 625/82,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a procedure fino al 31 dicembre 1982, in conformità alla decisione 80/47/CEE, ad una sorveglianza intracomunitaria delle importazioni di scarpe di tela o di sparto della voce ex 64.04 della tariffa doganale comune (codice Nimexe : 64.04-90), originarie della Repubblica popolare cinese e messe in libera pratica negli altri Stati membri.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1982.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente